

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 534.  
Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto stabilisce le norme minime per la protezione dei suini confinati per l'allevamento e l'ingrasso.

Art. 2.

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

1) suino: un animale della specie suina, di qualsiasi età, allevato per la riproduzione o l'ingrasso;

2) verro: un suino di sesso maschile che ha raggiunto la pubertà ed è destinato alla riproduzione;

3) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà, ma non ha ancora partorito;

4) scrofa: un suino di sesso femminile che ha già partorito una prima volta;

5) scrofa in allattamento: un suino di sesso femminile nel periodo tra la fase perinatale e lo svezzamento dei lattonzoli;

6) scrofa asciutta e gravida: una scrofa nel periodo tra lo svezzamento e la fase perinatale;

7) lattonzolo: un suino dalla nascita allo svezzamento;

8) suinetto: un suino dallo svezzamento all'età di 10 settimane;

9) suino all'ingrasso: un suino dall'età di 10 settimane alla macellazione o all'impiego come riproduttore;

10) autorità competente: il Ministero della sanità secondo quanto previsto all'art. 9.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 tutte le aziende di nuova costruzione o ricostruite e/o messe in funzione per la prima volta devono soddisfare almeno i requisiti seguenti:

a) la superficie libera disponibile per ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo deve essere pari almeno a:

1) 0,15 m<sup>2</sup> per i suini di peso medio pari o inferiore a 10 kg;

2) 0,20 m<sup>2</sup> per i suini di peso medio compreso tra 10 e 20 kg;

- 3) 0,30 m<sup>2</sup> per i suini di peso medio compreso tra 20 e 30 kg;
- 4) 0,40 m<sup>2</sup> per i suini di peso medio compreso tra 30 e 50 kg;
- 5) 0,55 m<sup>2</sup> per i suini di peso medio compreso tra 50 e 85 kg;
- 6) 0,65 m<sup>2</sup> per i suini di peso medio compreso tra 85 e 110 kg;
- 7) 1 m<sup>2</sup> per i suini di peso medio superiore a 110 kg.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le norme minime di cui sopra si applicano a tutte le aziende.

3. La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati attacchi per le scrofe e le scrofette è vietata a decorrere dal 10 gennaio 1996, tuttavia l'utilizzazione degli impianti costruiti anteriormente al 1° gennaio 1996 e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1 può essere autorizzata dall'autorità competente sulla scorta dei risultati delle ispezioni previste dall'art. 7, comma 1 per un periodo che non oltrepassi in nessun caso i cinque anni dal predetto termine.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende con meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli.

#### Art. 4.

1. Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi almeno alle disposizioni generali stabilite nell'allegato; tuttavia, sino al 30 giugno 1995, il sindaco può autorizzare una deroga alle disposizioni enunciate al capitolo 1, paragrafi 3, 5, 8 e 11 di detto allegato, sentite le associazioni protezioniste del luogo.

#### Art. 5.

1. Salvo che per l'adozione di misure più severe, le prescrizioni contenute nell'allegato possono essere modificate secondo le procedure comunitarie per tener conto dei progressi scientifici.

#### Art. 6.

1. Il Ministero della sanità adotta, sentita la conferenza delle regioni, piani di ispezioni che siano effettuate dal Ministero stesso, dalle autorità regionali e locali e dalle Unità sanitarie locali per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo allegato; tali ispezioni, che possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini, riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale.

2. Ogni due anni, prima dell'ultimo giorno feriale del mese di aprile e, per la prima volta, prima del 30 aprile 1996, il Ministero della sanità informa la commissione in merito ai risultati delle ispezioni effettuate nei due esercizi precedenti conformemente al presente articolo, compreso il numero delle ispezioni effettuate rispetto al numero degli impianti situati nel territorio.

#### Art. 7.

1. Per essere importati nella comunità gli animali provenienti da un paese terzo devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'autorità competente di questo paese, il quale attesta che hanno beneficiato di un trattamento almeno equivalente a quello accordato agli animali di origine comunitaria quale quello previsto dal presente decreto.

#### Art. 8.

1. Il Ministero della sanità fornisce l'assistenza necessaria agli esperti della commissione CEE che effettuano ispezioni secondo le procedure comunitarie ed adotta le misure necessarie per tener conto dei risultati di tali ispezioni.

Art. 9.

1. Il Ministro della sanità con proprio regolamento adotta norme integrative e di applicazione del presente decreto e dispone le verifiche necessarie perché siano ammessi agli scambi soltanto animali trattati conformemente alle presenti disposizioni.

2. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere o mantenere norme più severe e stabilire le relative sanzioni pecuniarie amministrative, informandone il Ministero della sanità.

3. Ferma restando la competenza generale del comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatte salve le competenze per la vigilanza sulle violazioni all'art. 727 del Codice penale, le Unità sanitarie locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6 lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

4. Il Ministero della sanità comunica alla commissione le disposizioni più severe adottate anche in applicazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e delle disposizioni della legge 1985, n. 623.

Art. 10.

1. Con decreto della Presidenza del Consiglio sono stabiliti, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, criteri e modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi sanitari centrali e regionali nonché per la perequazione del trattamento economico con riguardo alle funzioni esercitate.

2. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 il Ministro della sanità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone l'attribuzione al personale dipendente del Ministero della sanità delle stesse indennità di cui fruisce il personale del Servizio sanitario nazionale con funzioni equivalenti.

Art. 11.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, e dell'art. 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

ALLEGATO

CAPITOLO I  
CONDIZIONI GENERALI

1. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, e in particolare dei recinti e delle attrezzature con i quali i suini possono venire a contatto, non devono essere nocivi per i suini e devono poter essere accuratamen-

te puliti e disinfettati.

2. Fino all'istituzione di regole comunitarie in materia, l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

3. L'isolamento termico, il riscaldamento e la ventilazione devono consentire di mantenere entro limiti non dannosi per i suini la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas.

4. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabili per la salute ed il benessere dei suini deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei suini fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti. Se si utilizza un impianto di ventilazione artificiale, occorre prevedere un adeguato impianto sostitutivo che permetta un ricambio di aria sufficiente per preservare la salute e il benessere dei suini in caso di guasti all'impianto, nonché un sistema di allarme che segnali i guasti all'allevatore. Il sistema di allarme deve essere verificato regolarmente.

5. I suini non devono restare continuamente al buio. A tal fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, un'illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest'ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9.00 e le 17.00. Dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i suini in qualsiasi momento.

6. Tutti i suini allevati in gruppo o in recinti devono essere controllati almeno una volta al giorno dal proprietario o dal responsabile degli animali. Gli eventuali suini malati o feriti devono ricevere immediatamente le opportune cure. I suini malati o feriti devono, se necessario, poter essere isolati in locali appropriati con lettiera asciutta e confortevole. Qualora i suini non reagiscano alle cure dell'allevatore, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario.

7. Qualora i suini vengano tenuti in gruppo, occorre prendere misure opportune per evitare lotte che vadano al di là di un comportamento normale. I suini che presentano una costante aggressività nei confronti degli altri o sono vittime dell'aggressività vanno isolati o allontanati dal gruppo.

8. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino:

- di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà;
- di disporre di una zona pulita adibita al riposo;
- di vedere altri suini.

9. Se si utilizza un attacco, questo non deve provocare lesioni al suino e deve essere regolarmente esaminato ed eventualmente aggiustato in modo da assicurare una posizione confortevole. Ogni attacco deve essere sufficientemente lungo per consentire ai suini di muoversi secondo quanto disposto al paragrafo 8. Esso deve essere concepito in modo da evitare, per quanto possibile, qualsiasi rischio di strangolamento e di ferimento.

10. La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili destinati ai suini devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere elimi-

nati con la dovuta regolarità per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori.

11. I pavimenti devono essere non sdruciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e devono essere costruiti in modo da consentire loro di stare in piedi o coricarsi senza subire lesioni o sofferenze. Essi devono essere adeguati alle dimensioni ed al peso dei suini e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui i suini si coricano deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i suini. Qualora sia prevista una lettiera, deve essere pulita, asciutta e non dannosa per i suini.

12. A tutti i suini devono essere forniti ogni giorno un'alimentazione adeguata alla loro età ed al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.

13. Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono stabulati in gruppo e non sono alimentati «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

14. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre di acqua fresca adeguata e sufficiente, oppure poter soddisfare il proprio bisogno di liquidi bevendo altre bevande.

15. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinata ai suini.

16. Tenuto conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali, oltre alle misure normalmente adottate per evitare i morsi alle code e altri comportamenti anormali e per permettere loro di soddisfare le proprie esigenze comportamentali, tutti i suini devono poter disporre di paglia o altro materiale oppure di un altro oggetto sostitutivo.

## CAPITOLO II

### DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE VARIE CATEGORIE DI SUINI

#### I. VERRI

I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all'animale di girarsi e di avere il contatto uditivo, olfattivo e visivo con gli altri suini e devono comprendere una zona pulita per il riposo. La zona in cui l'animale può coricarsi deve essere asciutta e confortevole. Inoltre la superficie minima di un recinto per verro adulto è di 6 m<sup>2</sup>. Occorre tuttavia prevedere una superficie maggiore qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento.

#### II. SCROFE E SCROFETTE

1. Le scrofe gravide e le scrofette devono, se necessario, essere sottoposte a trattamento contro i parassiti interni o esterni. Esse devono, se sono sistemate negli stalli da parto, essere pulite.

2. Devono disporre di una zona per coricarsi pulita, adeguatamente prosciugata e confortevole e, se necessario, deve essere loro fornita una lettiera adeguata.

3. Dietro alla scrofa o alla scrofetta deve essere prevista una zona libera che renda agevole il parto naturale o assistito.

4. Le porcilaie da parto in cui le scrofe possono muoversi liberamente devono essere provviste di strutture (quali ad esempio apposite sbarre) destinate a proteggere i lattonzoli.

#### III. LATTONZOLI

1. Ove necessario i lattonzoli devono disporre di una fonte di calore e di una

zona solida, asciutta e confortevole, separata da quella occupata dalla scrofa, nella quale potersi coricare e riposare tutti contemporaneamente.

2. Nel caso si usi una gabbia da parto, i lattonzoli devono disporre di spazio sufficiente per poter essere allattati senza difficoltà.

3. Qualora sia praticata, la castrazione di suini di sesso maschile di più di quattro settimane deve essere effettuata, sotto anestesia, da un veterinario o da altra persona qualificata, nell'osservanza della legislazione nazionale.

4. Il mozzamento della coda e dei denti non deve essere effettuato in modo sistematico, ma soltanto quando nell'allevamento si constatino lesioni alle mammelle delle scrofe, alle orecchie o alle code dei suini le quali possono essere evitate soltanto con tali operazioni. Se la troncatura dei denti è necessaria, deve venire asportata solo la parte terminale degli incisivi e l'operazione deve aver luogo entro i primi sette giorni di vita.

5. I lattonzoli non devono essere staccati dalla scrofa prima che abbiano raggiunto un'età di tre settimane, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere oppure la salute loro o di quest'ultima.

#### IV. SUINETTI E SUINI ALL'INGRASSO

Occorre formare i gruppi di suini quanto prima dopo lo svezzamento. I suini dovrebbero essere tenuti in gruppi stabili, riducendo il più possibile le commistioni.

**AVVERTENZA:** Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.